



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO PROVINCIALE N. 22 DEL 07/06/2017

VARIANTE AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE PER LA MODIFICA DEL PIANO REGOLATORE TERRITORIALE DEL NUCLEO DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI SULMONA, PIANO D'AREA DI ATTUAZIONE DEL P.T.C.P. – RECEPIMENTO DELLA L.R. 15.10.2012 N° 49, COME MODIFICATA DALLA L.R. 18.12.2012 N° 62, RECANTE “NORME PER L’ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 5 DEL D.L. 13 MAGGIO 2011, N. 106 ...”, DISPOSIZIONI ATTUATIVE.

IL DIRIGENTE RENDE NOTO

che con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 22 del 7 giugno 2017 è stata adottata la Variante al Piano Regolatore Territoriale del Nucleo di Sviluppo Industriale di Sulmona indicata in oggetto;

che ai sensi dell'art. 8, commi 2 e 3, e dell'art. 87, commi 4 e 5, della L.R. 12 aprile 1983, n. 18, e s.m.i., la richiamata deliberazione consiliare, unitamente agli elaborati grafici e i testi normativi che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, è depositata a libera visione del pubblico presso:

- il Settore Territorio e Urbanistica della Provincia dell'Aquila, sito a L'Aquila in Via Saragat snc;
- il Settore Pianificazione del Comune di Sulmona, sito a Sulmona in Via Mazara n. 21,
- l'Unità Territoriale n. 4 dell'Azienda Regionale per le Attività Produttive (A.R.A.P.), sita a Sulmona in Via dell'Industria n. 6;

che il periodo di deposito, pari a **trenta (30) giorni interi e consecutivi**, decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul **Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA) n. 35 Ordinario del 30 agosto 2017**;

che durante il periodo di deposito chiunque ne abbia interesse può prendere visione degli atti e presentare istanze, memorie ed opposizioni, in triplice copia su carta semplice;

che le istanze pervenute oltre il suddetto termine o che non siano inerenti l'oggetto della Variante non saranno prese in considerazione.

L'Aquila, 29 agosto 2017

f.to IL DIRIGENTE DEL
SETTORE TERRITORIO E URBANISTICA
Ing. Francesco Bonanni